

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 10 OTTOBRE 2019, N. 8322 RESA DAL

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. TERZA *Bis*, NEL GIUDIZIO N. 13828/2019 R.G.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091/7794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561, fax 091/7722955), in qualità di difensori dei Sigg.

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	BONANNO	GIACOMO	Palermo (PA)	17.04.1984	BNNGCM84D17G273Z
2	BRACCO	CONCETTA	Licata (AG)	27.07.1986	BRCCCT86L67E573B
3	CAMILLERI	GIULIA	Palermo (PA)	27.03.1987	CMLGLI87C67G273O
4	CAPRARO	FRANCESCA	Agrigento (AG)	1.03.1973	CPRFNC73C41A029K
5	CARISTIA	ANTONIO	Messina (ME)	15.06.1984	CRSNTN84H15F158B
6	CARNOVALE	ROSA GABRIELLA	Agrigento (AG)	25.10.1988	CRNRGB88R65A089D
7	CIOFFI	PIETRO	Piedimonte Matese (CE)	5.11.1989	CFFPTR89S05G596S
8	COMPAGNONE	GIUSEPPE	Nicosia (EN)	13.08.1982	CMPGPP82M13F892Z
9	COPPOLETTA	ELEONORA	Catania (CT)	14.05.1981	CPPLNR81E54C351Y
10	DANNA	ANTONELLA	Salemi (TP)	1.03.1994	DNNNNL94C41H700N
11	DI BELLONIA	ANNA	Maddaloni (CE)	20.04.1989	DBLNNA89D60E791N
12	EVANGELISTA	PAMELA	Sora (FR)	10.08.1974	VNGPML74M50I838U
13	FUNEL	CONCETTA	Napoli (NA)	6.04.1974	FNLCCT74D46G839V
14	GAITA	MARIA PAOLA	Nicosia (EN)	12.10.1976	GTAMPL76R52F892K
15	GELFO	MONICA	Palermo (PA)	22.08.1975	GLFMNC75M62G273T
16	GIARDINA	ANTONELLA	Palazzo Adriano (PA)	18.04.1988	GRDNNL88D58G263J
17	GIULIANI	GIULIANA	Napoli (NA)	11.12.1981	GLNGLN81T51F839A
18	GRECO	IRENE	Tropea (VV)	31.08.1988	GRCRNI88M71L452I
19	IACONO	MARIA ANTONIETTA	Ribera (AG)	24.10.1983	CNIMNT83M64H269A
20	IARIA	ANTONELLA	Agrigento (AG)	9.10.1989	RIANNL84R49A089R
21	IERMANÒ	FRANCESCA	Melito P.S. (RC)	11.01.1986	RMNFNC86A51F112F
22	ISAJA	GIULIANA	Messina (ME)	22.03.1994	SJIGLN94C62F158D
23	LANGONE	MARIE ROSA	Wil (Svizzera)	17.03.1976	LNGMRS76C57Z133Z
24	LEMBO	ROSA	Patti (ME)	19.03.1987	LMBRSO87C59G377X
25	LO SICCO	ADRIANA	Palermo (PA)	6.05.1979	LSCDRN79E46G273A
26	LUPOLI	GAIA	Palermo (PA)	10.08.1985	LPLGAI85M50G273H

27	MACCHIONE	MARIA	S. Maria C.V. (CE)	7.10.1986	MCCMRA86R47I234U
28	MANGANO	ROSALIA	Termini Imerese (PA)	5.05.1989	MNGRSL89E45L112B
29	MANNONE	GIUSEPPE MARIA	Marsala (TP)	2.11.1983	MNNGPP83S42E974D
30	MAZZANI	CHIARA	Parma (PR)	27.08.1976	MZZCHR76M67G337R
31	MERCURIO	DELIA	Palermo (PA)	8.06.1981	MRCdle81H48G273G
32	MILIZIANO	MAURIZIO	Ribera (AG)	31.03.1978	MLZMRZ78C31H269N
33	NAPOLI	MARIA GRAZIA LUCIANA	Agrigento (AG)	1.06.1974	NPLMGR74H41A089Z
34	PACE	LUCIA	Termini Imerese (PA)	25.09.1989	PCALCU89P65L112F
35	PALERMO	PATRIZIA	Agrigento (AG)	29.03.1968	PLRPRZ68C69A089Z
36	PALUMBO	MILENA	Palermo (PA)	22.10.1973	PLMMLN73R62G273V
37	PASCHIA	SALVO EMILIANO	Agrigento (AG)	23.12.1989	PSCSVM89T23A089R
38	PASSAMONTE	GIOVANNA	Nicosia (EN)	12.08.1978	PSSGNN78M52F892H
39	PAVONI	RAFFAELLA	Piombino (LI)	15.04.1987	PVNRFL87D15G687W
40	PIRRERA	SERGIO	Agrigento (AG)	22.03.1982	PRRSRG82C22A089T
41	PIZZO	GABRIELLA VANESSA	Caltanissetta (CL)	3.08.1985	PZZGRL85M43B429G
42	PRINCIPATO TROSSO	MARIA	Nicosia (EN)	30.07.1985	PRNMRA85L70F892E
43	RAGUSA	EMANUELA	Palermo (PA)	26.06.1988	RGSMNL88H66G273D
44	RANDAZZO	ANNA	Palermo (PA)	13.09.1989	RNDNNA89P53G273Z
45	RICCO	GLENDA	Varese (VA)	26.06.1978	RCCGND78H66L682Q
46	SARACENO	CARMELA	Siracusa (SR)	18.08.1984	SRCCML84M58I754N
47	SCADUTO	ANTONINO	Palermo (PA)	3.04.1987	SCDNNN87D03G273C
48	SCIASCIA	ALESSIO	Gela (CL)	16.12.1985	SCSLSS85T16D960W
49	SMIRIGLIA	ELISA	Messina (ME)	4.12.1987	SMRLSE87T44F158L
50	SOLE	LAVINIA	Palermo (PA)	12.06.1970	SLOLVN70H52G273H
51	TORTORA	MARIO	Messina (ME)	26.09.1990	TRTMRA90P26F158F
52	VENEZIA	GIULIANA	Palermo (PA)	8.03.1983	VNZGLN83C48G273O
53	VIOLA	FRANCESCO	Partinico (PA)	9.08.1984	VLIFNC84M09G348J

in base all’Ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 8322/2019 REG.PROV.CAU. del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, nel giudizio *sub*. R.G. 13828/2019, in forza della quale è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito *web* del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

AVVISANO CHE

- l’Autorità adita nel giudizio in parola è il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza *Bis*;
- il ricorso è stato iscritto al n. 13828/2019 R.G.;
- detto ricorso, presentato contro M.I.U.R., Università degli Studi di Enna “Kore”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Palermo, Università della Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea”, Università degli Studi di

Messina, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Firenze, Università Cattolica del Sacro Cuore - non costituiti in giudizio - ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove scritte del percorso di specializzazione sul sostegno (TFA sostegno 2019) dell'Ateneo di proprio interesse corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736 ovvero, in via subordinata, una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- 1) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 dell'8.02.2019, recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
- 2) Allegato A a tale Decreto, recante la Tabella riassuntiva dell'Offerta formativa di specializzazione su sostegno, definita ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. n. 948/2016;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 158 del 27.02.2019, con il quale sono state rinviate le prove preselettive al 15 e 16 aprile 2019;
- 4) Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni anno accademico 2018-2019 di cui al Decreto n. 97 dell'Università degli studi della Basilicata del 13 marzo 2019, pubblicato sul sito di ateneo, nella parte in cui prevede, all'art. 5 che *“è ammesso alla PROVA SCRITTA, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”*;
- 5) Avviso pubblicato sul sito di ateneo, recante i risultati del test preliminare per la scuola dell'Infanzia dell'Università degli studi della Basilicata, nella parte in cui prevede che vengano ammessi alle prove scritte i primi 141 candidati indicati in tabella;
- 6) Avviso pubblicato sul sito di ateneo, recante i risultati rettificati del test preliminare per la scuola dell'Infanzia dell'Università degli studi della Basilicata, nella parte in cui prevede che vengano ammessi alle prove scritte i primi 150 candidati indicati in tabella;
- 7) Avviso pubblicato sul sito di ateneo dell'Università degli studi della Basilicata, recante i risultati della prova scritta della selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia;
- 8) Avviso pubblicato sul sito di ateneo dell'Università degli studi della Basilicata, recante i risultati della prova scritta della selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 297/1994

Gli atti odiernamente impugnati hanno incomprensibilmente limitato l'accesso alle prove scritte della procedura concorsuale di cui è causa a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, senza specificare che tra gli stessi dovessero comunque rientrare quanti avessero conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30, oltre a tutti i candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

In merito, è necessario osservare che i concorsi relativi al settore scolastico, tra i quali certamente rientra il concorso di cui è causa, sono disciplinati specificamente dal Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.”*

Tale testo nulla dispone specificamente in riferimento alle prove preselettive, limitandosi a disciplinare i punteggi da applicare alle successive prove scritte.

In particolare, con riferimento alle prove scritte – cui chiaramente possono equipararsi quelle preselettive – l'art. 400, comma 11, D.lgs. n. 297/1994 prescrive testualmente che solo *“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*.

In altri termini, il chiaro dettato normativo, evidentemente applicabile al caso di specie, prescrive che l'ammissione alle prove concorsuali successive possa essere preclusa solo in presenza di una votazione inferiore ai 18/30 e non anche in virtù di illegittime soglie di sbarramento arbitrariamente e irragionevolmente prescritte dall'Amministrazione al solo fine di sfoltire l'elevato numero di partecipanti alla procedura.

Appare chiara ed evidente l'applicabilità di una siffatta previsione alla fattispecie di cui è causa.

Ed invero, se, in riferimento alle prove scritte, il Legislatore ha prescritto la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* concorsuale a quanti hanno conseguito almeno la sufficienza, il medesimo principio non può non trovare applicazione anche in seno allo svolgimento alle fasi concorsuali precedenti, e in particolare alle prove preselettive, configurate in maniera tale da fungere al solo scopo di scremare la platea dei partecipanti alle vere prove concorsuali e non a quello – primario – di valutare l'effettiva capacità e competenza dei concorrenti rispetto alle mansioni che andrebbero a ricoprire ove dovessero risultare vincitori.

I test preselettivi, infatti, per loro natura, non riescono per davvero a saggiare le competenze professionali dei candidati al concorso e dunque non possono essere configurati in maniera tale da impedire l'accesso al concorso ambito dai ricorrenti per il quale gli stessi posseggono tutti i requisiti di accesso.

I docenti ricorrenti sono rimasti irragionevolmente e ingiustamente esclusi dalla suddetta selezione. Tale limitazione si è risolta, nella fattispecie di cui è causa, in una grave e irragionevole disparità di trattamento tra i docenti in questione e coloro che, unicamente in virtù delle loro capacità mnemoniche, a causa dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale o semplicemente in ragione del maggiore numero dei posti messi a concorso dal proprio ateneo di riferimento o, diversamente, dal minore numero di partecipanti, sono riusciti a essere ammessi a rientrare nel contingente numerico previsto dal D.M., senza svolgimento di alcuna effettiva istruttoria ed in violazione degli obblighi procedimentali a tal proposito insistenti sull'Amministrazione.

In altri termini, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame del bando finirebbe per confliggere non solo con l'art. 3 della Costituzione ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 della Costituzione.

2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Ove l'Amministrazione resistente avesse voluto correttamente limitare la platea dei partecipanti alle prove scritte, in virtù di un paventato e non provato principio di economicità dell'azione amministrativa, avrebbe comunque dovuto tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, contemperando tale principio con altri principi di simil rango.

Un tale contemperamento, d'altronde, è direttamente richiesto dall'art. 35, comma 3, D.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]”* sia ai principi di *“[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”* sia all' *“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Coerentemente, alle medesime conclusioni è pervenuta la più autorevole Giurisprudenza amministrativa, la quale, sul punto, in un caso analogo a quello di cui è causa, in riferimento alle prove preselettive del concorso docenti, ha statuito che *“risponde ai ricordati canoni di logica e*

ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell'esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di "scrematura" preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie (pari a 6/10) e non 35/50 come previsto dal bando [...]" (T.A.R. Trento, n. 336/2013 REG.PROV.COLL. - n. 21/2013 REG.RIC.)

Nella fattispecie di cui è causa, poi, la violazione di tali principi – e in particolare del principio di ragionevolezza e non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione - è particolarmente evidente.

Ciò in quanto, l'odierna parte ricorrente ha conseguito un punteggio pari a quello di altri docenti partecipanti al medesimo concorso, ma in atenei diversi, in cui la partecipazione è stata favorita evidentemente ora dal maggior numero di posti messi a concorso, ora dal minor numero di partecipanti, se non da entrambe le circostanze.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 34, 38 E 97 DELLA COSTITUZIONE

La contestata limitazione prevista dagli atti impugnati si traduce anche in una palese violazione del principio del *favor participationis*.

Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha previsto un requisito contrario alle rilevanti disposizioni legislative, così impedendo agli odierni ricorrenti di proseguire nell'iter concorsuale e partecipare alle prove scritte.

Il principio del pubblico concorso non è solo un principio interno all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'Amministrazione stessa, ma è anche uno strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona.

La gravità di tale illegittimità, poi, emerge con ancora più evidenza ove si noti che la verifica del possesso di requisiti di idoneità alla partecipazione al corso è stata demandata ad un sistema automatizzato, con evidente violazione del principio del *favor participationis*, che sancisce l'obbligo per la P.A. di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una seria ratio giustificativa.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo con l'Ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 8322 «che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.»

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 13828/2019) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l'Ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 8322 resa dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis* nonché l'elenco dei controinteressati individuati in tutti i soggetti ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (TFA sostegno) relativamente alle Università degli Studi di Enna "Kore", Milano-Bicocca, Genova, Catania, Napoli "Suor Orsola Benincasa", Cassino e del Lazio Meridionale, del Molise, Palermo, della Calabria, Reggio Calabria "Mediterranea", Messina, della Basilicata, Siena, Macerata, Modena e Reggio Emilia, Firenze, Cattolica del Sacro Cuore.

Palermo – Roma, 21 dicembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale